



UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 13/09/2021
ore 19:44

EMENDAMENTI AL DD 147/2021

Art. 1, comma 5 - MODIFICATIVO

5. L'inesatta autoliquidazione dell'imposta dovuta per ogni fattura soggiace alle sanzioni di cui all'articolo 10 del Decreto 24 marzo 1993 n.50. **L'Ufficio Tributario definisce i casi in cui la sanzione non è applicata a seguito di comunicazione pervenuta dall'operatore.** ~~a meno che vengano fornite fondate ed esaurienti spiegazioni atte ad escludere la negligenza grave od il dolo.~~

Art. 2, comma 1 - MODIFICATIVO

1. Gli acquisti di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore e ~~per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni,~~ a partire dal territorio della Repubblica italiana a destinazione di acquirenti sammarinesi che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, scontano l'imposta sulle importazioni quando l'operatore economico italiano nel corso dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di acquirenti sammarinesi che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, per un ammontare complessivo superiore a euro 28.000,00 euro, ovvero qualora non si sia verificata tale condizione, dal momento in cui tale limite viene superato nell'anno in corso. Al di sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente può optare per il pagamento dell'imposta sulle importazioni.

Art. 12, comma 1 - MODIFICATIVO

1. Le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore e ~~per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni~~ avvengono in esenzione d'imposta, della quale i cedenti ottengono il rimborso, quando il cedente nel corso dell'anno precedente ha superato un volume di vendite verso gli acquirenti italiani che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni di 28.000,00 euro ovvero quando supera tale limite nel corso dell'anno.

Art. 12, comma 2 - ABROGATIVO

2. ~~Il cedente può optare per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in Italia.~~

AZ



articolo 17 è abrogato

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 13/09/2021
ore 18:46

Art. 17 – ABROGATIVO

Art. 18, comma 1 – MODIFICATIVO

1. Le presenti disposizioni producono effetti a partire **dal 01 Gennaio 2022**, dall'1 ottobre 2021. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nella Legge 21 dicembre 1993 n. 134. **Per consentire a tutti gli operatori economici della Repubblica di San Marino di adempiere correttamente agli obblighi imposti dalla presente normativa, La Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio, in sinergia con il Dipartimento Finanze e Bilancio, provvedono a fornire tutte le informazioni tecniche necessarie agli operatori attraverso l'organizzazione dei più opportuni momenti formativi e di confronto.**

Andrea Folliero (RF)